

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 31 MARZO 2016

(proposta dalla G.C. 4 marzo 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	NOMIS Fosca
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	LATERZA Vincenzo	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MUZZARELLI Marco	VIALE Silvio
CUNTRO' Gioacchino		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: AMBROGIO Paola - DELL'UTRI Michele - FERRARIS Giovanni Maria - FURNARI Raffaella - LO SPINUSO Rocco.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: "SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A." (SIGLABILE "SORIS S.P.A."); LINEE GUIDA PER L'AVVIO DELL'INGRESSO DELLA REGIONE PIEMONTE QUALE NUOVO SOCIO DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE. APPROVAZIONE STATUTO SOCIALE E PATTI PARASOCIALI.

Proposta del Sindaco Fassino di concerto con l'Assessore Tedesco e l'Assessore Passoni.

La Città di Torino partecipa, quale Socio Unico, nella "Società Riscossioni S.p.A." (siglabile "SORIS S.p.A."), con sede in Torino e con capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 2.583.000,00, suddiviso in numero 258.300 azioni del Valore Nominale di 10 Euro ciascuna, costituita con atto a rogito del Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19 novembre 2004 repertorio n. 113323, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/064).

Detta società è stata costituita nel 2004 ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Detta norma consentiva e consente, tuttora, agli enti locali di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, anche nelle forme associative previste per l'affidamento dei pubblici servizi, "nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali".

In particolare, l'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, sulla base della modifica introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, riconosceva (e riconosce ancora oggi) espressamente la possibilità di affidamento diretto delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate alle società cosiddette "in house", ovvero alle "b) società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;...".

Oggi, il riferimento all'articolo 113, comma 5 lettera c) del T.U.E.L. non è più attuale posto che tale comma è stato successivamente abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Ne consegue, pertanto, che in materia di riscossione dei tributi degli enti locali, gli affidamenti alle società "in house", quali alternative alla gara, trovano il loro fondamento nei principi elaborati dalla Giurisprudenza Comunitaria e divenuti col tempo un principio generale ed immanente nel nostro ordinamento attraverso lo specifico recepimento nella norma speciale: il citato articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997 - nella versione oggi in vigore - rimarca, infatti, le tre caratteristiche essenziali delle società cosiddette "in house", la cui disciplina trova la sua origine nella nota Sentenza Teckal della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Sezione V 18 novembre 1999 - C-107/98).

Con detta Sentenza, la Corte di Giustizia precisa che, affinché possa parlarsi di gestione

"in house" (con deroga alle regole della concorrenza), sono necessari ed indefettibili due requisiti:

- l'ente pubblico deve svolgere sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

Con le Sentenze Carbotermo dell'11 maggio 2006, nella causa C-340/04 e Parking Brixen del 13 ottobre 2005, nella causa C-458/03, i Giudici europei hanno, altresì, specificato che, ai fini del riconoscimento della sussistenza del presupposto della detenzione pubblica dell'intero capitale della società affidataria (requisito codificato a livello nazionale dall'articolo 113 del T.U.E.L.), rilevano profili di natura prettamente gestionale. In particolare, la Corte di Giustizia ritiene che l'ente pubblico socio debba essere dotato di poteri di controllo sull'attività del Consiglio di Amministrazione più ampi e pregnanti di quelli che normalmente il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci.

A seguito dell'affidamento del servizio di riscossione e accertamento dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013), venne approvato lo schema del Contratto di Servizio con il successivo provvedimento del Consiglio Comunale del 20 settembre 2004 (mecc. 2004 06907/013), realizzando così in capo alla Società, fin dal 2004, i tre requisiti essenziali dell'in house providing.

Il Contratto di Servizio venne sottoscritto in data 30 dicembre 2004, con decorrenza dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2013.

Da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 07502) è stata individuata nuovamente la "Sorìs S.p.A.", quale affidataria del contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, della riscossione volontaria e coattiva, nonché delle attività propedeutiche, complementari a questa connesse, dei tributi e delle altre entrate patrimoniali imposte e dalle altre entrate comunali, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2021.

Il recente affidamento diretto è giustificato dalla persistenza, in capo alla Società in oggetto, dei tre requisiti essenziali dell'in house providing. In particolare, nel corso dell'anno 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 maggio 2014 (mecc. 2014 01558/064) sono state approvate alcune modifiche statutarie (in particolare si vedano gli articoli 6, 11 e 33) al fine di rafforzare il carattere dell' "in house" della società, recependo così la più recente giurisprudenza amministrativa sul tema del controllo analogo.

Ad oggi, si dà atto che la società "Sorìs S.p.A." risulta anche affidataria:

- del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nelle materie di competenza del Corpo di Polizia Municipale,

- nonché dei servizi accessori di supporto (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2006 - mecc. 2005 11274/048, integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2006 - mecc. 2006 08245/048), nonché del servizio di riscossione su pagamento spontaneo delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori di supporto (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 - mecc. 2008 05065/048, integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 - mecc. 2009 08588/048). Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 - mecc. 2009 08588/048, rettificata per mero errore materiale con determinazione dirigenziale n. 161 del 16 dicembre 2009 (mecc. 2009 09637/048), veniva unificata la scadenza degli affidamenti per la riscossione coattiva e volontaria al 21 giugno 2016;
- del servizio relativo all'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle tariffe relative al servizio nidi d'infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori e di supporto (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011 - mecc. 2010 08409/007), con scadenza il 31 dicembre 2016;
  - del servizio relativo all'attività di riscossione delle entrate patrimoniali inerenti a contratti di locazione e concessione di immobili di proprietà della Città di Torino di competenza della Direzione Patrimonio (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 - mecc. 2011 01247/131), con scadenza il 31 dicembre 2016.

Con riferimento all'andamento della Società "Sorìs S.p.A." si riportano alcune informazioni relative al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ultimo bilancio approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 maggio 2015.

L'esercizio 2014 chiudeva con un utile netto di Euro 573.596, come risulta dalla seguente sintesi del Conto economico riportata in raffronto con l'anno 2013:

Conto Economico (dati in Euro)	Anno 2014	Anno 2013
Ricavi operativi totale	10.641.284	10.934.568
Costi operativi totale	9.686.450	9.990.155
Margine operativo lordo	954.834	944.253
Risultato della gestione finanziaria	79.898	71.884
Utile lordo	1.034.732	1.016.137
Imposte dirette	461.136	492.001
Utile netto d'esercizio	573.596	524.136

Il capitale sociale della Società "Sorìs S.p.A." è pari ad Euro 2.583.000 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ammontava ad Euro 3.713.989. Il personale attivo al 31 dicembre 2014 era di n. 42 persone.

Ad oggi, la Società opera esclusivamente con il proprio azionista unico "Comune di Torino": i rapporti commerciali e finanziari con il Comune di Torino sono indicati, regolati e

svolti sulla base di quanto prescritto dai Contratti di Servizio e dai Capitolati d'esercizio approvati, rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, che presiedono all'esecuzione dei servizi resi alla Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, alla Direzione Corpo di Polizia Municipale, all'Area Commercio e attività produttive, all'Area Patrimonio e all'Area Servizi Educativi.

E' interesse tanto della Società quanto del socio unico Città di Torino che nuove attività di riscossione siano affidate alla Soris S.p.A.. In tale contesto di sviluppo, rientra anche l'interesse manifestato dalla Regione Piemonte ad entrare nella compagine sociale della "Soris S.p.A." al fine di poter procedere, in un primo tempo, all'affidamento alla stessa delle attività di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate, anche non tributarie, e degli eventuali servizi di supporto alla gestione della tassa automobilistica e di eventuali altri tributi di competenza.

Proprio in tale ottica, con deliberazione del 26 gennaio 2016 (mecc. 2016 00246/064) la Giunta Comunale ha dato mandato alla Società "Soris S.p.A." di avviare le procedure necessarie alla selezione di un advisor per la stima della società stessa, al fine di valutare una eventuale cessione parziale a favore della Regione Piemonte.

Con lo stesso provvedimento, è stato dato, altresì, mandato alla Società "Soris S.p.A." di avviare, anche di concerto con la Direzione Partecipazioni Comunali, le verifiche presso il Ministero delle Finanze per ottenere il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione al trasferimento delle azioni, necessario ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.

In data 29 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto degli indirizzi di cui al sopra citato provvedimento della Giunta Comunale del 26 gennaio 2016, dando così avvio alla ricerca dell'advisor per la stima della Società.

Nel frattempo con nota prot. n. 98 del 9 febbraio 2016 è pervenuta da parte della Regione Piemonte la comunicazione di manifestazione d'interesse all'ingresso nella società "Soris S.p.A." per acquisire dalla Città, tramite apporto di Euro 600.000,00, una quota corrispondente ad una percentuale del capitale sociale che verrà individuata all'esito della perizia estimativa asseverata. Inoltre, la nota citata elencava i servizi da affidare alla stessa ossia "la riscossione coattiva a mezzo ingiunzione ex Regio Decreto 639/1910 e D.P.R. 602/1973 dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico, attualmente gestite da Equitalia. In particolare la Regione Piemonte necessita di recuperare risorse tramite la riscossione coattiva relativa alla tassa automobilistica, che in passato era affidata a GEC S.p.A.. Si segnala l'ulteriore esigenza di gestire le sanzioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e la riscossione coattiva per conto di diverse Direzioni Regionali: in maniera più significativa, dal punto di vista dei volumi gestiti, si segnala la Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, per quanto concerne i canoni per la concessione delle acque pubbliche."

In adempimento della deliberazione del 26 gennaio 2016 (mecc. 2016 00246/064) sopra citata, Soris S.p.A. ha affidato all'Advisor, a seguito di procedura di evidenza pubblica, l'incarico di periziare la Società stessa. In data 3 marzo 2016 è stata consegnata dalla Soris

S.p.A. alla Città la perizia da cui risulta che il valore della Società medesima è pari a complessivi Euro 6 milioni.

Pertanto la quota di ingresso del nuovo socio pubblico risulta pari al 10% del capitale sociale.

L'ingresso della Regione, pur non comportando modifiche sostanziali all'assetto societario, consente di incrementare le attività della Società trasformando al contempo la stessa da ente di riscossione cittadina ad ente con rilevanza sul territorio regionale.

Rimanendo, quindi, la propria quota del capitale sociale pari al 90% del capitale sociale, il Comune di Torino continuerà ad essere titolare della partecipazione di maggioranza del capitale sociale e, quindi, continuerà ad esercitare un controllo societario di diritto e di fatto sulla stessa, nonché il "controllo analogo" in forza dei Contratti di servizio vigenti.

Con l'ingresso del nuovo Socio Pubblico non vengono meno i tre requisiti dell'in house providing: anzi, permangono sia il requisito della "totale partecipazione pubblica" essendo la Regione un ente pubblico, sia il requisito del "controllo analogo" sui servizi affidati in quanto la Regione intende affidare alla Società, come già detto, almeno inizialmente "la riscossione coattiva a mezzo ingiunzione ex Regio Decreto 639/1910 e D.P.R. 602/1973 dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico".

Inoltre, permane anche il terzo requisito dell'in house, secondo il quale "la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano", in quanto il "controllo" continuerà ad essere esercitato sia di fatto che di diritto dalla Città di Torino, quale Socio di maggioranza.

Considerate, inoltre, le recenti direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 - in corso di recepimento nell'ordinamento italiano - che intervengono a chiarire il concetto del controllo analogo anche nella forma di controllo congiunto, nel caso in cui la compagine sociale sia formata da più enti (par. 3 dell'articolo 28 -Direttiva 2014/25/UE) e che intervengono ad esplicitare le modalità di esercizio effettivo del "controllo analogo" ("...si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti");

al fine di ottemperare alla recente Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. II - 30/1/2015 n. 298 che richiama l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE sul tema dell'in house (nella parte in cui afferma "è necessario, nel caso di pluripartecipazione, che il singolo socio possa vantare una posizione più che simbolica, idonea, per quanto minoritaria, a garantirgli una possibilità effettiva di partecipazione alla gestione dell'organismo del quale è parte; sicché una presenza

puramente formale nella compagine partecipata o in organo comune incaricato della direzione della stessa, non risulterebbe sufficiente" );

considerato altresì l'interesse della Regione Piemonte a rafforzare il controllo analogo sulla Società, si rende opportuno e necessario modificare alcune clausole statutarie, in particolare, gli articoli 20, 21, 26, 27 e 33 ed introdurre una nuova previsione (nello specifico l'articolo 10 bis), oltre a disciplinare il controllo analogo dei Soci sulla Società tramite i Patti Parasociali, in coordinamento con le disposizioni statutarie.

Inoltre, con l'ingresso del nuovo socio pubblico, si rende opportuno concordare la nuova "governance" della Società (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione, nonché composizione del Collegio Sindacale), sia a livello statutario mediante la modificazione degli articoli 21 e 26 come risulta dall'allegato 1, sia a livello di Patti Parasociali, il cui testo si allega quale allegato 2, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Si propongono, altresì, le seguenti modificazioni:

- l'ampliamento dell'oggetto sociale all'articolo 3, come conseguenza dell'ingresso del nuovo socio Regione Piemonte e delle nuove attività che verranno affidate alla Società;
- le correzioni/precisazioni necessarie agli articoli 7, 11 e 24;
- l'inserimento all'articolo 13 della possibilità dello svolgimento dell'Assemblea con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società.

Quanto al procedimento di cessione, l'ingresso della Regione Piemonte nella Società, per la quota pari al 10% del capitale sociale, potrà avvenire mediante la cessione parziale da parte della Città di Torino del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.

Infatti, l'articolo 7 del vigente Statuto detta la procedura in tema di "Circolazione delle azioni", prevedendo:

- al primo comma "Il trasferimento di azioni della società rimane inefficace nei confronti della società medesima, ove non preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze";
- nonché al penultimo comma "Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta."

Pertanto, la cessione delle azioni potrà essere efficace in capo alla Regione Piemonte solo a seguito della autorizzazione rilasciata in tal senso dal Ministero delle Finanze. Detta autorizzazione si rende necessaria in quanto la Società è sottoposta alla normativa speciale di cui al D.Lgs. 446/1197 e di cui al D.M. 269/2000.

L'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 prevede "Presso il Ministero delle Finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni."

La Società Soris S.p.A. è infatti iscritta al n. 143 dell'Albo Concessionari ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle Finanze dell'11 settembre 2000 n. 289 che, al

comma 1, recita "Nell'albo possono essere iscritti: ... b) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, ne' abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività;...".

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo "Testo Unico sulle Società Partecipate", in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (cosiddetta Legge Madia), ad oggi ancora in corso di esame presso il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata Stato-Regioni, qualora fosse necessario per la gestione dei servizi che saranno affidati dalla Regione Piemonte implementare le risorse umane della Società Soris S.p.A., si ritiene opportuno sin d'ora approvare, quale atto di indirizzo, di procedere con l'impiego del personale in esubero delle altre società partecipate della Città di Torino e della Regione Piemonte; solo nel caso in cui non si fossero in tal modo reperite idonee professionalità, potrà essere preso in considerazione il passaggio di personale dalla Città di Torino e/o dalla Regione Piemonte.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 3 al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente:

- 1) di prendere atto della manifestazione di interesse da parte della Regione Piemonte, di cui alla nota prot. n. 98 del 9 febbraio 2016 di entrare nella compagine sociale acquisendo un numero di azioni corrispondente all'apporto in essa indicato del capitale sociale della



- "Società Riscossioni S.p.A." (siglabile "SORIS S.p.A."), con sede in Torino, Via Vigone n. 80, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 2.583.000,00, suddiviso in numero 258.300 azioni del Valore Nominale di 10 Euro ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 09000640012;
- 2) di approvare la cessione parziale del capitale sociale dalla Città di Torino alla Regione Piemonte, secondo le seguenti linee guida:
    - sulla base delle risultanze della perizia di stima commissionata dalla Società e sulla base della manifestazione di volontà della Regione Piemonte espressa con nota prot. n. 98 del 9 febbraio 2016, la Città procederà alla cessione della quota pari al 10% del capitale sociale e così per un importo pari ad Euro 600.000,00;
    - la cessione delle azioni alla Regione Piemonte sarà efficace nei confronti della Società Soris S.p.A. solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero delle Finanze, come previsto dal primo comma dell'articolo 7 del vigente Statuto Sociale, nonché, qualora fosse necessario per la gestione dei servizi che saranno affidati dalla Regione Piemonte implementare le risorse umane della Società Soris S.p.A., di procedere con l'impiego del personale in esubero delle altre società partecipate della Città di Torino e della Regione Piemonte; solo nel caso in cui non si fossero in tal modo reperite idonee professionalità, potrà essere preso in considerazione il passaggio di personale dalla Città di Torino e/o dalla Regione Piemonte;
  - 3) di approvare le modificazioni agli articoli 3, 7, 11, 13, 20, 21, 24, 26, 27 e 33 e l'introduzione del nuovo articolo 10 bis al vigente Statuto Sociale di "Soris S.p.A." che si rendono necessarie per effetto dell'ingresso del nuovo Socio Pubblico Regione Piemonte, relativamente alla "governance" della Società (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione, nonché composizione del Collegio Sindacale), nonché relativamente al rafforzamento del controllo analogo sulla Società, oltre agli ulteriori adeguamenti puramente formali, come risulta all'allegato al presente provvedimento (all. 1 n.       );
  - 4) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società per deliberare le modificazioni statutarie di cui al punto precedente del presente dispositivo, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
  - 5) di approvare i Patti parasociali nel tenore del testo che si allega al presente provvedimento quale allegato (all. 2 - n.       ), al fine di concordare la nuova "governance" della Società (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione, nonché composizione del Collegio Sindacale) e disciplinare il controllo analogo dei Soci sulla Società in coordinamento con le disposizioni statutarie;
  - 6) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a firmare i Patti Parasociali di cui al precedente punto 5, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;

- 7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3 - n.       ), in ossequio a quanto disposto dalla circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO

F.to Fassino

L'ASSESSORA ALLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE, POLITICHE PER LA  
SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE E  
PROTEZIONE CIVILE

F.to Tedesco

L'ASSESSORE BILANCIO TRIBUTI,  
PERSONALE, PATRIMONIO E  
DECENTRAMENTO

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE  
DELLA DIREZIONE DI STAFF  
PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRETTRICE FINANZIARIA

F.to Tornoni

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

il Sindaco Fassino Piero, Marrone Maurizio, Sbriglio Giuseppe

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 27

VOTANTI 25

ASTENUTI 2:

Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 1:

il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

il Sindaco Fassino Piero, Marrone Maurizio, Sbriglio Giuseppe

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 27

VOTANTI 25

ASTENUTI 2:

Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 1:

il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 3.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

D'Amico

---